

Contratti bancari

La nullità della clausola “uso piazza” nel rapporto di conto corrente bancario

di **Giorgio Mantovano**

Ancora controversi e meritevoli di esame appaiono gli effetti contabili della riconosciuta nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza, presente, sovente, nella contrattualistica ante l. n. 154 del 1992, in rapporti di conto corrente bancario conclusi poi successivamente. Come dimostra l'elaborazione giurisprudenziale si tratta di problematiche suscettibili di rimettere in discussione radicalmente, con la ripetibilità degli interessi anatocistici, il saldo finale del rapporto, trasformando, sovente, il debito del correntista, quale risulta dall'ultimo estratto conto, in credito nei confronti della banca.

Premessa

Nel dibattito giudiziale che analizza criticamente l'operatività del conto corrente di corrispondenza, ritenuto la forma universale del contratto bancario (1), in un contesto normativo sempre più sensibile alla nozione di trasparenza, meritevoli di attenzione, poiché ancora controversi in giurisprudenza ed in dottrina, appaiono gli effetti contabili della riconosciuta nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza, presente, sovente, nella contrattualistica ante l. n. 154 del 1992. Si tratta di problematiche suscettibili, con la ripetibilità degli interessi anatocistici (2), di rimettere in discussione, in specie nell'ambito dei giudizi di opposizione (3), in maniera significativa il saldo algebrico finale del rapporto di conto corrente bancario, trasformando, talora, il debito del correntista, quale risulta dall'ultimo

(2) In tema di anatocismo la letteratura è oramai sterminata. Di recente, vedasi anche la pronuncia della Corte cost. 8 ottobre 2007, n. 341, secondo cui non sono fondate, in riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 comma 2 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha rimesso al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni poste in essere dalle banche, sotto i profili dell'eccesso di delega, della disparità di trattamento fra chi stipula contratti con le banche e chi stipula contratti con soggetti diversi dalle banche nonché fra chi ha stipulato contratti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina apprestata dal CICR e chi ha stipulato contratti successivamente a quel momento e della violazione del principio di legalità. La sentenza è annotata da: D. Vattermoli, *Contratti bancari e anatocismo*, in *Dir. banca e merc. fin.*, 2008, 2, 329 ss.; A. Pace, *Anatocismo e riserva di legge*, in *Giur. cost.*, 2007, 3436; A. Nigro, *Anatocismo nei rapporti bancari e Corte costituzionale: prosegue la 'storia infinita'*, *ibidem*, 4992.

(3) Per un accurato esame delle principali problematiche vedasi il contributo di V. Farina, *Il decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito e giudizio di opposizione: peculiarità e questioni controverse*, pubblicato in www.ilcaso.it e in *Le Corti pugliesi*, 2007, 745 ss., e di A. Scarpa, *La nullità dei contratti bancari*, in *Giur. merito*, Suppl. n. 5, 2005, 23 e ss., il quale rileva (nota n. 56) che i consulenti tecnici, chiamati a rideterminare gli interessi convenzionali (e quelli capitalizzati) nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, lamentano sovente come le produzioni di parte non contengano né l'estratto generale del conto stesso, né tutti i conti scalari (le cd. staffe) relativi all'intera durata del rapporto. In specie, la mancanza dei conti scalari rende impossibile il compimento dell'indagine peritale: infatti, negli estratti conto, in occasione della capitalizzazione delle competenze, non risultano indicati in maniera differenziata gli interessi a credito e a debito, le commissioni di massimo scoperto e le spese, trovandosi addebitata o accreditata soltanto la somma algebrica di tali voci. Riteniamo di poter aggiungere che, anche ai fini della determinazione di eventuali interessi usurari, ex l. n. 108 del 1996, sarebbe necessario per il CTU disporre, oltre che degli scalari, anche delle delibere di fido concesso dalla banca, risultando il fido accordato elemento essenziale nella metodologia di calcolo indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

Note:

(1) In generale, sulla specificità del conto corrente bancario e sulla sua natura giuridica, la dottrina è vastissima: per la progressiva enucleazione ed elaborazione dell'istituto, nel periodo successivo all'entrata in vigore del codice civile del '42, vedasi di recente: V. Santoro, *Il conto corrente bancario*, in *Il Codice civile. Commentario*, diretto da P. Schesinger, Milano, 1992, 8 ss.; G. Tarzia, *Il contratto di conto corrente bancario*, 2ª ed., Milano, 2001; C. Silveti, in V. Calandra Buonauro-M. Perassi-C. Silveti, *La banca: l'impresa e i contratti*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Padova, 2001, 475 e ss.; M.R. Morelli, *Il conto corrente bancario*, in *Contratti bancari*, diretto da E. Gabrieli-F. Maimeri, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 2002, 243 e ss.; P. Ferro-Luzzi, *Lezioni di diritto bancario*, 1, 2ª ed., Torino, 2004, 209 ss.; G. Fauceglia, *I contratti bancari*, Torino, 2005, 431 ss.; C.M. Tardivo-F. Giorgianni, *Diritto bancario. Banche, contratti e titoli bancari*, Milano, 2006, 536 e ss.

estratto conto, in credito nei confronti della banca (4), una volta riconosciuto che il reclamo è soggetto a prescrizione decennale decorrente dalla chiusura del rapporto di conto corrente, in ragione della sua unitarietà giuridica (5). Ciò potrebbe avvenire quale conseguenza:

della nullità della clausola uso piazza, con ricorso all'interesse legale o, a far data dall'avvento della normativa sulla trasparenza, ai criteri di integrazione legale in luogo degli interessi ultralegali;

del mutato regime di capitalizzazione in luogo di quello trimestrale a carico del correntista (6), sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 che ha stabilito i criteri di corri-

Note:

(4) Sul punto, sia consentito un rinvio a G. Mantovano, *Una breve disamina dei primi effetti contabili del revirement giurisprudenziale: in un conto corrente bancario acceso ante l. n. 154/92 il credito della banca si trasforma in debito. L'influenza dell'anatocismo e del rinvio agli usi di piazza* (nota a App. Lecce, 22 ottobre 2001, n. 598/2001), in *Riv. dir. comm.*, 2002, II, 270 e ss. Di recente, Trib. Mantova, Sez. dist. di Castiglione delle Stiviere, giud. D'Ambrosio, ha stabilito un maxi risarcimento (534.000 euro oltre interessi legali e spese di giudizio) che la banca dovrà restituire alla curatela del fallimento di un calzificio fallito, cliente della banca dal 1981 al 2002, essendo stata dichiarata nulla la clausola uso piazza, illegittima la periodicità trimestrale di capitalizzazione delle competenze e non dovuta la commissione di massimo scoperto mai pattuita: così C. Binacchi, *Banca condannata al risarcimento record*, in *L'Espresso*, 18 ottobre 2007, in <http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/Banca-condannata-al-risarcimento-record/1835028>. Al riguardo vedasi, anche M. Pollio, *Anatocismo ex tunc, Il tribunale di Pescara condanna una banca a risarcire*, in *Italia Oggi*, 31 gennaio 2008, che rileva che, con sentenza n. 78 del 22 gennaio 2008, il Tribunale di Pescara, accogliendo le doglianze della parte privata che aveva intrapreso azione di ripetizione degli interessi, contestando illegittimi interessi ultralegali, giorni di valuta fittizi, commissione di massimo scoperto, spese forfetarie ed anatocismo, ha condannato la banca alla restituzione di 725.000 euro, oltre agli interessi legali dalla domanda di restituzione. In argomento, cfr. anche Trib. Lecce, 19 maggio 2008, in www.studiotanza.it, che ha stabilito che, a fronte del credito di € 117.029.316 azionato col decreto ingiuntivo opposto e risultante dall'estratto conto della Banca alla data del 31 gennaio 1999, il ricalcolo effettuato dal CTU aveva determinato, per lo stesso periodo, un debito dell'Istituto di credito pari ad euro 307.632,32, oltre agli interessi legali maturati sino all'effettivo soddisfo.

(5) Così, di recente, Cass., Sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692; App. Lecce, 19 febbraio 2009, n. 97; entrambe richiamate da Trib. Lecce, Sez. dist. Campi, 13 luglio 2009, in www.studiotanza.it/campi_maglie.html; ed anche Trib. Torino, 5 ottobre 2007, in *Foro it.*, 2008, 2, I, 646 e ss., con nota di A. Palmieri, che richiama Cass. 9 aprile 1984, n. 2262, citata in Ceccherini-Genghini, *I contratti bancari nel codice civile*, Milano, 1996, 550; Trib. Catania, 29 giugno 2006, citata in *Giur. banc.*, 2005-2007, Milano, 145. Nello stesso senso anche Cass. 14 maggio 2005, n. 10127, *ivi*, 2003-2005, 245, e Cass., 14 aprile 1998, n. 3783, in *Foro it.*, 1998, I, 2139. Altre pronunce, tuttavia, hanno ritenuto che tale criterio lasci sopravvivere troppo a lungo l'incertezza sui rapporti bancari e, valorizzando l'autonomia delle obbligazioni di interessi rispetto a quella principale, hanno affermato che il termine di prescrizione decorra da ciascun addebito di interessi anatocistici. Peraltro, si è osservato che all'interno di quest'ultimo orientamento vi è un'ulteriore divergenza fra quanti

hanno applicato il termine quinquennale di prescrizione previsto per gli interessi dall'art. 2948 n. 4 c.c. (Trib. Bari, 11 novembre 2005, in *Banca dati Utet*, 4/2007) e quanti hanno applicato l'ordinario termine decennale di prescrizione (Trib. Monza, 12 dicembre 2005, *ibidem*).

(6) La ripetibilità degli interessi anatocistici ha suscitato orientamenti oscillanti da parte della giurisprudenza di merito. Sul punto si scontrano, fondamentalmente, le seguenti soluzioni: vi è una tesi secondo la quale l'importo degli interessi passivi a carico del correntista deve essere rideterminato, per il periodo antecedente al 1° luglio 2000, attraverso la capitalizzazione annuale (V. Lenoci, *Gli interessi nei contratti bancari*, in *Giur. merito*, 2005, Suppl. al n. 5, 85 e ss., ma anche A.A. Dolmetta, *Risarcimento dei danni da inadempimento di obbligazione di interesse e anatocismo*, Relazione al Convegno I.T.A., Milano, 6 maggio 1999, ritengono che l'opinione giurisprudenziale, che fa ricorso al regime di capitalizzazione annuale, si stia maggiormente affermando. Difatti, la *ratio* dell'art. 1283 c.c. consiste nell'evitare scadenze dell'obbligazione di interessi ravvicinate e non a caso l'art. 1284 c.c. ha individuato nell'anno il termine legale di scadenza dell'obbligazione di interessi. Di contrario avviso, P. Bontempo, *Manuale bancario e finanziario*, Milano, 2ª ed., 2006, 221, per il quale la nullità della clausola relativa ad una data forma di capitalizzazione non legittima l'imposizione da parte del giudice di una diversa forma di capitalizzazione). Nel senso della capitalizzazione annuale, vedasi: Trib. Terni, 16 gennaio 2001, in *Foro it.*, 2001, I, 1772; App. Roma, 16 gennaio 2001, in *Giur. romana*, 2002, 7; Trib. Torino, 14 novembre 2002, in *Giur. merito*, 2003, 243; Trib. Torre Annunziata, 25 aprile 2003, *ibidem*, 2426, e Trib. Roma, 28 novembre 2002, *ibidem*, 899; Trib. Firenze, 17 febbraio 2004, in *Banca borsa tit. cred.*, 2006, II, 389; Trib. Bologna, 9 settembre 2004, n. 2517, in *Guida dir.*, 2004, 48, 68; Trib. Cassino, 29 ottobre 2004, consultabile nel sito internet www.adusbef.it; Tribunale di Trani, 9 dicembre 2004, in www.filodiritto.com; Trib. Roma, 8 ottobre 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 2177; Trib. Bari, sez. distaccata Modugno, 7 ottobre 2005, in www.giurisprudenzabarese.it; Trib. Monza 12 dicembre 2005, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, 2, II, 204 e ss.; Trib. Mondovì, 17 febbraio 2009, in *Giur. merito*, 2009, 973; Trib. Firenze, 27 novembre 2006, *ivi*, 2008, 2555. Escludono, invece, l'esistenza di una regola legale di capitalizzazione annuale degli interessi scaduti e non pagati, sostenendo che, per il periodo antecedente al 1° luglio 2000, non si applichi alcuna forma di capitalizzazione (sul presupposto, tra l'altro, della specialità dell'obbligazione degli interessi rispetto al *genus* "obbligazioni", con conseguente inapplicabilità di regimi di capitalizzazione desunti da altre norme in materia di obbligazioni in generale): App. Lecce, 19 febbraio 2009, n. 97, *inedita*; App. Lecce, Sez. I, 15 settembre 2009, *inedita*; Trib. Nola, 11 settembre 2008, in *Giur. merito*, 2008, 12, 3170; Trib. Benevento, 18 febbraio 2008, *ibidem*, 10, 2554; Trib. Torino, 5 ottobre 2007, in *Foro it.*, 2008, I, 646; Trib. Roma, 12 gennaio 2007, *ivi*, 2007, 6, I, 1949; Trib. Brindisi 13 maggio 2002, in *Giur. merito*, 2003, 242; Trib. Patti, 23 giugno 2003, Trib. Patti, 27 novembre 2003 e Trib. Milano, 23 aprile 2004, in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, II, 595, con nota di P. Rossi; Trib. Milano, 15 settembre 2004, in *Foro it.*, 2004, I, 3481, con note redazionali di De Santis nonché con commento di Palmieri, *Il retaggio dell'anatocismo «vecchia maniera» e la dimensione collettiva del riscatto per i clienti (consumatori) delle banche*; Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. dist. Carignola, 7 gennaio 2005, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/TSMCV-D-07-01-05.htm>; Trib. Pescara, 6 maggio 2005, in *Foro it.*, 2005, I, 2177; Trib. Lecce, 13 ottobre 2006, depositata il 21 novembre 2006, G.U. Errede, in www.studiotanza.it. In chiave assolutamente minoritaria non sono mancate alcune pronunce di merito che hanno sostenuto la tesi della capitalizzazione semestrale (Trib. Monza, 7 maggio 2002, in *Corr. giur.*, 2003, 879) o che hanno continuato a prospettare la legittimità delle clausole contenenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi: Trib. Napoli, 11 ottobre 2002, in *Giur. merito*, 2003, 901; Trib. Palermo, 6 settembre 2002, *ibidem*, 242; App. Torino, 14 febbraio 2002, *ibidem*, 242.

spondenza tra i periodi di corresponsione di tassi attivi e passivi (7); della non riconosciuta Commissione di massimo scoperto ove, ad esempio, non pattuita o rimessa all'uso di piazza, oppure, in ipotesi di pattuizione, ove sia messa in radicale discussione la sua stessa natura giuridica (8); dell'eliminazione dei giorni cd. valuta, riguardanti le date di imputazione degli interessi a credito ed a debito, talora, arbitrariamente, antergrati o postergati o non pattuiti.

Contratti bancari accessi ante l. n. 154 del 1992 e clausola degli interessi "uso piazza": nullità

Nella contrattualistica bancaria antecedente all'avvento della l. n. 154 del 1992, era ricorrente l'utilizzo della clausola secondo cui il saggio dell'interesse ultralegale veniva determinato in forza di rinvio alle «condizioni usualmente praticate sulla piazza» (9). La problematica muoveva dal confronto tra la disciplina standard delle norme bancarie uniformi e la disciplina generale dei contratti, con particolare riguardo all'obbligo di previsione scritta, ex art. 1284 c.c., della clausola determinativa degli interessi ul-

Note:

(7) Con riguardo al potere regolamentare del CICR giova ricordare che l'art. 120 comma 2 t.u.l.b.c., come modificato dall'art. 25 d.lgs. n. 3427 del 1999, attribuisce a tale Autorità creditizia il potere ed il compito di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditorii».

(8) Con approccio variamente critico nei confronti di tale voce di costo, vedasi: A. Serra, voce *Apertura di credito bancario*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm.*, 1987, 155 e S. Maccarrone, *Le operazioni bancarie in conto corrente*, in *Giurisprudenza bancaria* (1985-1987), 6-7, Milano, 1989, 194, per il quale l'originaria funzione (retributiva della disponibilità inutilizzata) della commissione *de qua* è stata sostanzialmente snaturata; U. Morera, *Il fido bancario*, Milano, 1998, 91; R. Teti, in R. Teti-G. Marano, *I contratti bancari-Apertura di credito-Anticipazione-Sconto*, 1999, Padova, 120 ss.; B. Inzitari, *Diversa funzione della chiusura nel conto ordinario e in quello bancario. Anatocismo e commissione di massimo scoperto*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2003, II, 471; A.A. Dolmetta-G. Mucciarone, *Sulla "commissione di massimo scoperto"*, cit., 378; R. Teti, *Dell'apertura di credito bancario*, *Artt. 1842-1845*, Milano, 2005, 126 ss.; M. Carnevale, *La commissione di massimo scoperto ed il costo del credito bancario* (Nota a Trib. Firenze, 17 febbraio 2004), in *Banca borsa e tit. cred.*, 2006, II, 389; P. Dagna, *Esclusione dell'eccezione di obbligazione naturale per la ripetizione degli interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e soglia d'usura* (Nota a Trib. Monza, 12 dicembre 2005), *ivi*, 2007, II, 204 e ss.; M. Carnevale, *La commissione di massimo scoperto ed il costo del credito bancario* (Nota a Trib. Firenze, 17 febbraio 2004), *ivi*, 2006, II, 389; P. Dagna, *Esclusione dell'eccezione di obbligazione naturale per la ripetizione degli interessi anatocistici, commissione di*

massimo scoperto e soglia d'usura (Nota a Trib. Monza, 12 dicembre 2005, *ivi*, 2007, II, 204 e ss. Tra i contributi più recenti, cfr.: G. Mantovano, *Usura e commissione di massimo scoperto: profili di indeterminazione della fattispecie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, II, 1559; A. Antonucci, *La commissione di massimo scoperto fra usura, trasparenza e parziale divieto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 7/8, II, 319; V. Lenoci, *La nuova disciplina della commissione di massimo scoperto e la remunerazione per la messa a disposizione di fondi*, in *Giur. merito*, 2009, 1505; M. Mazzeo, *Stop alla commissione di massimo scoperto*, in *Obblig. e contr.*, 2009, 374; M. De Poli, *Costo del denaro, commissione di massimo scoperto e usura*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 10, II, 351; P. Ferro-Luzzi, *Ci risiamo. (A proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto)*, in *Giur. comm.*, 2006, 5, I, 671.

(9) Sullo specifico tema della validità o meno delle clausole "uso piazza", la giurisprudenza e la letteratura sono state copiose e divise, per via della loro diffusione ed incidenza sul sinallagma contrattuale, con grande attenzione in ordine al *vulnus* offerto alla teoria classica del contratto, in conseguenza della mancanza di un parametro obiettivo di rinvio e, dunque, con riferimento all'indeterminatezza ed indeterminabilità del saggio di interesse. In argomento, senza alcuna pretesa di esaustività, vedasi: A. Di Majo, *La forma del tasso ultralegale di interessi nei rapporti bancari*, in *La forma degli atti in diritto privato*, Studi in onore di F. Giorgianni, Napoli-Roma, 1988, 128 ss.; A. Nigro, *Interessi ultralegali e "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza"*, in *Dir. banca e merc. fin.*, 1988, 528; D. Sinesio, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, Milano, 1989, 42 e ss.; N. Salanitro, *Tassi e condizioni nei contratti bancari, vincoli di trasparenza e di uniformità*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1989, I, 489 e ss.; D. Messinese, *Sulla presunta validità dell'art. 7 comma 6 delle norme bancarie uniformi sui conti di corrispondenza*, in *Dir. giur.*, 1989, 562; M. Porzio, *L'accordo interbancario sulla trasparenza*, in *Dir. banc.*, 1990, I, 380 ss.; M. Viale, *Conto corrente bancario ed interessi ultralegali*, in *Riv. dir. comm.*, 1990, I, 593; F. Galgano, *Diritto civile e commerciale*, II, 1, Padova, 1990, 194 e ss., nota 92, nonché nella 2ª ed., II, 2, Padova, 1993, nota 11; G. Olivieri, *«Usi della piazza» e tassi d'interesse nel c/c bancario*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1991, II, 199 e ss.; B. Inzitari-M. Ferrari, *L'inefficienza della determinazione degli interessi bancari mediante rinvio per mancanza di univocità e precisione dei criteri di riferimento*, in *Dir. banca e merc. fin.*, 1992, 234 e ss.; E. Ricci, *Sulla nullità di clausole contrattuali prevista dalla l. 17 febbraio 1992 n. 154*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1993, 759; M. Ferrari, *La nullità della clausola «uso piazza»: una riforma preannunciata*, in *Giur. comm.*, 1994, II, 456; C. De Sinno, *Le clausole di determinazione degli interessi nei contratti bancari*, Napoli, 1995, 101 e ss.; G. Sciancalepore, *Forma "ad validitatem" ed integrazione "ab extra" del regolamento negoziale*, in *Vita not.*, 1997, 1380; S. Palmieri, *Ancora in tema di interessi ultralegali, tra formalismo e libertà contrattuale*, in *Corr. giur.*, 1997, 427; C. Stingone, *Patto di interessi ultralegali e rilevanza dell'approvazione dell'estratto di conto corrente bancario*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1999, II, 211; F. Parrella, *Il tramonto della clausola "interessi uso piazza"*, in *Dir. banca e merc. fin.*, 1999, I, 149-158; V. Farina, *Gli interessi uso piazza, l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto*, in *AA.VV.*, *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di Vettori, Padova, 2002, 416 ss.; C.A. Vaccaro Belluscio-C. Piana, *Interessi "uso piazza", anatocismo trimestrale e commissione di massimo scoperto* (Nota a App. Lecce, 22 ottobre 2001), in questa *Rivista*, 2002, 367; G. Mantovano, *Rinvio agli usi di piazza, commissione di massimo scoperto, giorni valute*, *ivi*, 2003, 190 e ss.; B. Meoli, *Gli interessi bancari tra oneri di forma e disposizioni antitrust* (Nota a Cass., Sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490), in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, I, 389; Santucci, *Sui limiti di ammissibilità della relativo nei contratti di conto corrente bancario*, in *Giur. comm.*, 2003, II, 41 e ss.; A. Antonucci, *Diritto delle banche*, Milano, 2006, 279 e ss.; G. Fauceglia, *I contratti bancari*, cit., 162 e ss.; M.V. VERDI, *Funzione della forma prescritta dall'art. 1284, 3° comma, c.c. e principio di trasparenza*, in *Giur. it.*, 2007, n. 11, 2621 e ss.

tralegali ed alla determinabilità dei suoi contenuti, ex art. 1346 c.c. L'art. 1284 comma 3, come è noto, stabilisce che «*gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale*». Era controverso se il precetto legislativo fosse osservato quando le clausole contrattuali facevano riferimento, nella determinazione degli interessi ultralegali, a elementi esterni al contratto quali le "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" o a riferimenti analoghi quali, ad esempio, gli interessi stabiliti negli accordi interbancari e gli interessi legati all'andamento del mercato finanziario e creditizio.

Va detto al riguardo che, sino ai primi anni novanta, la giurisprudenza, con non pochi commenti critici da parte della dottrina più attenta, aveva prevalentemente ritenuto idonea la menzionata clausola a soddisfare il requisito della determinazione scritta della misura degli interessi ultralegali ex art. 1284 comma 3 c.c. (10), muovendo dal convincimento che l'obbligo della forma scritta richiesta dall'art. 1284 comma 3 c.c., per le pattuizioni aventi ad oggetto le prestazioni di interessi in misura superiore al tasso legale (11), potesse essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinazione o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), anche *per relationem*, mediante il richiamo operato dalle parti, per iscritto, a prestabiliti criteri o elementi estrinseci, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, tali da consentire la concreta individuazione del tasso convenuto. Il riferimento alle condizioni usuali sulla piazza, secondo questo primo orientamento giurisprudenziale, costituiva appunto "un criterio di determinabilità oggettivo, certo e di agevole riscontro", poiché «*invero i tassi attivi, che le aziende di credito praticano sono fissati su scala nazionale con accordi di cartello e, quindi, con criteri obiettivi non influenzabili dal singolo istituto bancario*», sicché il correntista, «*al momento della stipulazione del contratto, è in grado di sapere, secondo l'ordinaria diligenza, che gli interessi sono suscettibili di variazione nel tempo in relazione alle determinazioni del cartello interbancario ed è in grado, nel corso del rapporto, di verificare l'andamento degli stessi, adeguando di conseguenza il proprio comportamento*» (12).

È con l'avvento della normativa sulla trasparenza (l. n. 154 del 1992, trasfusa con alcune innovazioni e chiarimenti nel Testo unico bancario, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - art. 117 commi 6 e 7), che il legislatore si propone di eliminare le asimmetrie informative, al fine di tutelare il correntista ed aumentare la concorrenza. Da ciò la necessità di una più corretta e chiara informazione in tema di tassi, di prezzi e di altre con-

dizioni praticate, risultando sancito l'obbligo di preventiva pubblicazione delle condizioni economiche dei contratti bancari. Tale obbligo comporta che le clausole di contenuto patrimoniale siano soggette ad un duplice limite (come risulta dall'esame congiunto degli artt. 116 e 117 commi 4 e 6 T.u.l.b.c.): devono essere espressamente enucleate nel contratto, senza alcun rinvio agli usi e non devono essere più sfavorevoli per il cliente di quelle pubblicizzate.

La mancanza di anche uno solo dei predetti requisiti dà luogo alla nullità delle clausole e, di conseguenza, ad un fenomeno qualificabile come sostituzione della volontà della legge a quella delle parti, anziché come mera integrazione, sia pure legale, del contratto (come recitava la rubrica dell'art. 5 l. n. 154 del 1992). Dunque, è prevista, quale regola (13), la forma scritta dei contratti, a pena di nullità,

Note:

(10) Nel senso dell'orientamento tradizionale affermando la validità di quella clausola, vedasi: Cass., 18 maggio 1996, n. 4605, in *Corr. giur.*, 1996, 1100, con nota di A. Palmieri, *La scarsa coerenza della Cassazione sulla clausola "interessi uso piazza"*; Cass. 16 giugno 1997, n. 5379, in *Dir. banc.*, 1999, I, 116, con nota critica di F. Parrella, *Il tramonto della clausola «interessi uso piazza»*; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12453, in *Giur. it.*, 1998, 1644, con nota redazionale di Massironi; Cass. 24 giugno 1998, n. 6252, in *Dir. banc.*, 1999, 115 e ss.

(11) In dottrina, cfr. anche in generale, T. Ascarelli, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja-G. Branca (artt. 1277-1284), Bologna-Roma, 1959, sub art. 1284, 591, per il quale il fondamento della norma risiede nell'interesse del legislatore di tutelare il debitore dall'assunzione di un obbligo più gravoso rispetto a quello che la legge reputa normale; M. Libertini, voce *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, 1972, 128 e ss.; B. Inzitari, voce *Interessi*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., 1993, 587 e ss.; O.T. Scozzafava, *Gli interessi monetari*, Napoli, 1984; E. Quadri, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, IX, Torino, 1999, 529 e ss.

(12) Cass., 30 maggio 1989, n. 2644, in *Giust. civ.*, 1989, I, 2034, con nota critica di M. Costanza, *Norme bancarie uniformi e derogabilità degli artt. 1283 e 1284 c.c.*; in *Giur. It.*, 1989, I, 1, c. 1692, con nota di Cavalli; in *Mondo bancario*, 1989, 53, con nota di G. Carriero, *In tema di determinazione del tasso di interesse ultralegale attraverso il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza*; Trib. Milano, 25 maggio 1989 e Trib. Milano 11 gennaio 1990, con nota critica di G. Olivieri, «*Usi della piazza*» e *tassi d'interesse nel c/c bancario*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1991, II, 199 e ss.. A tale orientamento si sono conformate anche Cass. 22 maggio 1990, n. 4617, in *Giust. civ. Mass.* 1990, 5; Cass. 3 aprile 1991, n. 3475, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 753, con nota di La Placa, *Interessi ultralegali e carta di credito*; Cass. 7 marzo 1992, n. 2765, in *Banca borsa tit. cred.*, 1993, II, 390, con nota di L. Stefani, *Brevi note in tema di contestazione del documento di saldaconto e di interessi bancari ultralegali*; Cass. 25 agosto 1992, n. 9839, in *Foro it.*, 1993, I, 2172, con nota di G. Valcavi ed in *Banca borsa e tit. cred.*, 1993, II, 237 con nota di A.A. Dolmetta; Cass. 20 aprile 1994, n. 3764, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Interessi*, n. 7; Cass. 25 giugno 1994, n. 6113, in *Giust. civ. Mass.* 1994, 6; Cass. 1 settembre 1995, n. 9227, in *Fallimento*, 1996, I, 163.

(13) Sul punto cfr. anche P. Bontempi, *Diritto bancario e finanziario*, 2ª ed., Milano, 2006, 203 ss.; A. Antonucci, *Diritto delle banche*, 2006, 278 e ss., la quale sottolinea che il CICR può, tuttavia,

(segue)

con la consegna al cliente di un loro esemplare, al fine di agevolare l'esercizio dei diritti dell'utente. Inizia, pertanto, a mutare l'orientamento nella giurisprudenza di merito affermandosi, in maniera sempre più diffusa e sicura, la nullità della clausola del rinvio agli usi di piazza (14). Il filo argomentativo delle motivazioni è così riassumibile (15):

1) non si pone in discussione l'ammissibilità, in generale, della *relatio* nei negozi formali, nelle pattuizioni aventi ad oggetto la corresponsione di interessi in misura superiore al tasso legale, di cui all'art. 1284 comma 3 c.c.;

2) se può ammettersi che anche il contratto formale rimandi al proprio esterno per la determinazione di una parte del suo contenuto, occorre che l'elemento esterno, cui esso si riferisce, sia preesistente, a propria volta redatto per iscritto e già noto o agevolmente conoscibile, così da rappresentare una vera e propria integrazione del testo contrattuale e da porsi sul medesimo piano di questo, oppure che almeno i criteri della successiva determinazione dell'oggetto del patto siano fissati in modo tale da sfuggire ad ogni incertezza applicativa ed abbiano un grado di univocità ed evidenza equivalente a quello che si otterrebbe attraverso un'immediata e diretta indicazione dell'oggetto nel testo scritto del contratto;

3) se, invece, di scrivere direttamente l'ammontare della misura dell'interesse ultralegale, la si vuol rimettere ad un meccanismo di determinazione esterno al contratto, è indispensabile che sia univoco non solo il rinvio ma, anche, il modo in cui poi l'accennato meccanismo di determinazione degli interessi in concreto opererà;

4) fatto salvo il criterio *per relationem*, occorre esaminare i criteri di riferimento indicati in concreto dalla clausola di interessi "uso piazza", al fine di valutare il grado di certezza ed obiettività; tale esame ha finito con l'esaltare l'inadeguatezza della clausola in questione a soddisfare il requisito di determinazione e determinabilità ex art. 1346 c.c., a causa della oggettiva vaghezza e dell'assenza di ogni precisa indicazione circa il modo in cui le condizioni praticate usualmente sulla piazza siano destinate a realizzarsi e possano poi essere rilevate, potendo i tassi sulla medesima piazza variare in una fascia di valori compresi fra un minimo, rappresentato dal Prime rate, ed un massimo, corrispondente al top rate;

6) né vale opporre che i tassi sarebbero fissati dalle banche, su scala nazionale, in base ad un accordo di cartello, perché in realtà un tale accordo, nel senso di disciplina vincolante in materia di tassi, non esiste ormai più da tempo (16); infatti, ove anche un cartello bancario, vincolante per gli istituti di credi-

to, esistesse, esso si porrebbe in contrasto con la normativa europea sulla concorrenza (17).

Anche la Suprema Corte ribadisce, in più circostanze, l'illegittimità del rinvio agli usi piazza (18), rilevando che: «*gli accordi di cartello contengono diverse tipologie di tassi o addirittura sono venuti meno come parametro unitario*», mentre il riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza è sufficiente solo se esistono discipline vincolanti del saggio fissate su scala nazionale con accordi di cartello e che, in assenza di un parametro centralizzato e vincolante, è necessario l'accertamento in concreto del grado di univocità (19). Si af-

Note:

(continua nota 13)

prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere sottratti all'obbligo di forma (art. 117 comma 2); F. Dardes, *Il principio della forma scritta nella stipulazione dei contratti bancari e le ipotesi di deroga*, nota a Cass., Sez. I, 9 luglio 2005, n. 14470, in questa *Rivista*, 2006, 555 ss.; A. Scarpa, *La nullità dei contratti bancari*, in *Banche e clienti*, in *Giur. merito*, 2005, 5, suppl., 23 e ss.

(14) Pret. Pavia, 28 novembre 1992, Trib. Pavia, 1° ottobre 1993 e Trib. Napoli, 25 marzo 1994, tutte in *Giur. comm.*, 1995, II, 446, con nota di M. Ferrari, *La nullità della clausola uso su piazza: una riforma preannunciata* (la seconda anche in *Giust. civ.*, 1994, I, 805, con nota di M. Costanza, *Contratti bancari e rinvio agli usi* e in *Giur. mer.*, 1995, 267, con nota di Giammaria, *Gli «usi praticati sulla piazza» come relatio relationis in materia di interessi ultralegali nei contratti bancari*); Trib. Napoli, 13 maggio 1994, in *Dir. e giur.*, 1994, 353, con nota di D. Sinesio, *Rinvio alle «condizioni abitualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza» e variazioni del tasso d'interesse alla luce dei recenti provvedimenti legislativi*; Trib. Roma, 27 novembre 1995, in *Foro pad.*, 1996, 86 con nota di Melandri, *Rinvio agli usi nel settore bancario*; Trib. Alba, 12 gennaio 1995, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 212; App. Milano, 31 ottobre 1997, Trib. Catania, 29 luglio 1998, Trib. Cagliari, 20 luglio 1998, Trib. Busto Arsizio, 15 giugno 1998, Trib. Trani, 27 febbraio 1998, Trib. Roma, 19 febbraio 1998, Pret. Catania, 30 luglio 1998, tutte in *Dir. bancario e del merc. finanz.*, 1999, 117 e ss.. Più di recente, vedasi Trib. Torino, 23 luglio 2003, in *Giur. merito*, 2004, 283 solo massima.; Trib. Napoli, 23 novembre 2003, *ivi*, 2004, 1134, solo massima.; Trib. Cassino, 29 ottobre 2004, in *www.adusbef.it*; Trib. Mantova, 3 febbraio 2004, 10 settembre 2004 e 21 gennaio 2005, tutte consultabili nel sito internet *www.ilcaso.it*.

(15) Per una puntuale ricostruzione, cfr. F. Mazzini, *Le operazioni bancarie in conto corrente*, in *Giur. banc.*, 1991-1992, 133.

(16) S. Maccarone, *Disciplina della concorrenza, norme comunitarie e «accordi interbancari» in Italia*, in AA.VV., *La concorrenza bancaria*, a cura di C. Ubertazzi, Milano, 1985, 316 e ss.; A. Nigro, *Interessi ultralegali e «condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza»*, in *Dir. banc.*, 1988, I, 522 e ss..

(17) Così Trib. Genova, 30 gennaio 1992, 854, con nota di P. Oliva.

(18) Cass. 13 marzo 1996 n. 2103, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 50, con nota redazionale di Vallosio e in *Foro it.*, 1997, I, 1939, con nota di L. Nivarra, *Di come la Suprema Corte irrigidi «in articolo mortis» la sua giurisprudenza sulle clausole di rinvio agli usi e di qualche altra cosa ancora*.

(19) Cass. 29 novembre 1996, n. 10657, in *Corr. giur.*, 1997, 427 con nota di A. Palmieri, *Cronaca di una sentenza annunciata*; in *Impresa*, 1997, 479 e in *Nuovo dir.*, 1997, 399, con nota di Nun-
(segue)

ferma che a nulla rileva che, sempre nel corso del rapporto, sia intervenuta la tacita approvazione del conto (20). Il medesimo è considerato mero documento contabile, precisando che le relative operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate (prelevamenti e versamenti), a differenza del conto corrente ordinario, non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio da cui deriva il credito ed il debito della banca verso il cliente (21). Pertanto, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (22).

In definitiva, gli estratti di conto corrente inviati dalla banca al cliente e non contestati nei termini di legge non sono idonei a soddisfare il requisito della forma scritta *ad substantiam*, come previsto dall'art. 1284 comma 3 c.c. (23), né sanano l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità. L'orientamento critico nei confronti della clausola uso piazza si è, nel tempo, via via consolidato (24). Di recente, si è sottolineato che se i parametri vincolanti si traducevano in accordi di cartello sarebbero ugualmente nulli ai sensi dell'art. 2 l. 2 ottobre 1990, n. 287 (25). Né tali conclusioni potrebbero trovare smentita nel richiamo operato dalla banca ai tassi medi pubblicati dalla Banca d'Italia in quanto proprio l'indicazione di un tasso medio, peraltro non vincolante per le singole banche, presuppone la presenza di tassi diversi fra le varie banche. Ovviamente del tutto irrilevante è parsa, altresì, la circostanza che i correntisti nel caso in esame fossero stati informati al variare dei tassi, non essendone in discussione la conoscenza ma la loro determinabilità, lasciata anche in tal caso alla unilaterale decisione della banca, la cui successiva comunicazione non può certamente sostituire la preventiva e consapevole manifestazione di volontà richiesta in base all'art. 1284 c.c. (26).

La Suprema Corte ha, inoltre, escluso che la clausola "interessi uso piazza" possa essere giustificata attraverso il ricorso alla disciplina del contratto di conto corrente ordinario, che all'art. 1825 c.c. pre-

Note:

(continua nota 19)

ziata, È *contra legem* la determinazione del tasso degli interessi bancari con semplice rinvio alle condizioni usuali praticate sulla piazza.

(20) In giurisprudenza il principio è stato ulteriormente confermato da: Trib. Roma, 29 settembre 1999, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, II, 359, con nota critica di M. Faieta, *Brevi riflessioni su forma della pattuizione del tasso di interessi ultralegali e jus variandi*; Cass., 11 settembre 1997, n. 8989, in *Arch. civ.*, 1997, 1198; Trib. Milano, 4 aprile 1996, in *Banca borsa tit. cred.*, 1997, II, 340. Sull'approvazione del conto da parte del correntista e sul regime delle contestazioni, N. Salanitro, voce *Conto corrente bancario*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm.*, IV, 1989, 23 ss.. Più di recente cfr. anche V. Farina, *La determinazione giudiziale del credito 'bancario' in conto corrente*, in *Banca borsa*, 1999, I, 353.

(21) Così Cass., 7 settembre 1984, n. 4788, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 1090, con nota di B. Inzitari, *Gli effetti dell'approvazione del conto corrente bancario*; Cass., 13 gennaio 1988, n. 178, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1989, II, 129; Cass., 24 maggio 1991, n. 5876, *ivi*, 1992, II, 293, e in *Foro it.*, 1992, I, 2201; Cass., 29 novembre 1994, n. 10185, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 1882; Cass., 10 aprile 1995, n. 4140, in *Informazioni legali*, 1995, 9, 8; Trib. Milano, 26 aprile 1990, in *Banca borsa e tit. di credito*, 1992, II, p. 123; Trib. Napoli, 22 aprile 1994, in *Gius.*, 1995, 174; Trib. Milano, 4 aprile 1996, in *Banca borsa e tit. di credito*, 1997, II, p. 340. In dottrina tra gli altri: C. Foschini, *La compensazione ed i rapporti bancari in conto corrente*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1964, 158 ss.; F. Martorano, *Il valore probatorio dell'estratto conto e dell'estratto di saldaconto*, cit., 1822; M. Porzio, *Il conto corrente bancario, il deposito e la concessione di credito*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, 12, Torino, 1985, 878 s.; G. Cavalli, voce *Conto corrente*. 1) *Contratto di conto corrente*, in *Enc. Giur.*, VII, 1988, 5; O.T. Scozzafava-G. Grisi, voce *Conto corrente*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm.*, IV, 1989, 6; V. Santoro, *Il conto corrente bancario*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 1992, 219; G. Molle-L. Desiderio, *Manuale di diritto bancario e della intermediazione finanziaria*, Milano, 1997, 181 s.; V. Farina, *La determinazione giudiziale del credito bancario in conto corrente*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1999, III, 340 ss.

(22) In dottrina, cfr. G. Fauceglia, *I contratti bancari*, cit., 172, nota 250; F. Maimeri-A. Nigro-V. Santoro, *Contratti bancari*, 1, Milano, 1991, 364. In giurisprudenza, vedasi: Cass. 2 ottobre 2003, n. 14684, in *Gius.*, 2004, 8118; Cass. 5 dicembre 2003 n. 18626; Cass. 26 luglio 2001 n. 10186; Cass., Sez. I, 26 luglio 2001, n. 10186, in *Riv. dott. comm.*, 2002, 3, 554; Cass., Sez. I, 11 maggio 1998, n. 4735, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2000, II, 11° e ss.; Trib. Roma, 29 settembre 1999 (decr.), *ivi*, 2001, II, 359, con nota di M. Faieta, *Brevi riflessioni su forma della pattuizione del tasso di interessi ultralegale e jus variandi*; Cass., Sez. I, 14 maggio 1998, n. 4846, in *Mass. Giust. civ.*, 1998, 1026; Cass., Sez. I, 11 settembre 1997, n. 8989, *ivi*, 1997, 1688; Cass., Sez. I, 11 marzo 1996, n. 1978, *ivi*, 1996, 332; Cass., Sez. I, 29 novembre 1994, n. 10185, in *Giur. it.*, 1995, 1882.

(23) Cass. 10 ottobre 1996, n. 8851, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Interessi*, n. 17; Cass. 18 novembre 1994, n. 9791, *ivi*, 1995, voce *Contratti bancari*, n. 53; Cass. 6 novembre 1993, n. 11020, *ibidem*, voce cit., n. 45..

(24) Negli ultimi anni vi è stato un susseguirsi di orientamenti critici; da ultimo, vedasi: Cass., Sez. I, 1 marzo 2007, n. 4853, in *Banca dati Utet*; Cass., Sez. I, 8 maggio 2008, n. 11466, *ibidem*.

(25) Cass., Sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, I, 387. Sulla nullità quale conseguenza della violazione della disciplina antitrust, cfr. Cass., 21 agosto 1996, n. 7733, in *Giust. civ.*, 1997, I, 1373 e ss.; App. Torino, 17 febbraio 1995, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 288 e ss.; App. Roma, 21 dicembre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 3518 e ss.; App. Milano, 5 febbraio 1992, in *Riv. dir. ind.*, 1992, II, 52 e ss.

(26) Così Cass., Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 870, in F. Caringella-R. Garofoli-R. Giovagnoli, *Giurisprudenza civile*, Milano, 2006, 367 e ss..

vede l'applicazione degli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi o, in mancanza, in quella legale. A tale conclusione, secondo la Corte, si perviene muovendo dalla diversità strutturale e funzionale dei due contratti, rafforzata dall'omesso rinvio a tale norma nell'art. 1857 c.c., che pure rinvia ad altri articoli che disciplinano il conto corrente ordinario (27). Ed ancora, anche l'argomento utilizzato a sostegno della legittimità della *relatio* agli usi di piazza, secondo cui le clausole sarebbero determinabili dalla banca ex art. 1349 c.c. quale terzo arbitratore e determinatore del contratto, non è stato condiviso dalla giurisprudenza e dottrina. È stata, difatti, rigettata la prospettiva, avanzata dalla banca, di vedersi riconosciuto, ex art. 16 del contratto, il potere di "arbitratore", contemplato dall'art. 1349 c.c.; richiamo ritenuto non pertinente sul piano logico, poiché - ha affermato la Corte - la richiesta obiettività del terzo risulterebbe vanificata dall'essere il terzo parte in causa (28). La Suprema Corte (29) ha, inoltre, fatto derivare la nullità della suddetta clausola, contenuta in un contratto di conto corrente stipulato nel 1991, prima ancora che dall'art. 4 l. 17 febbraio 1992, n. 154, dall'art. 8 l. 1 marzo 1986, n. 64 (abrogato, con effetto dall'1 maggio 1993, dall'art. 4 l. 19 dicembre 1992, n. 488) con cui era stata vietata la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio nazionale, con salvezza solo dei tassi più favorevoli espressamente previsti dalla stessa legge per le zone svantaggiate. Va, infine, sottolineata la circostanza che, di recente, il giudice di legittimità ha sottolineato che, ove anche fosse dichiarata la nullità della clausola che fa riferimento agli usi di piazza e successivamente, nell'evoluzione del rapporto di conto corrente bancario, si accertasse l'esistenza di appositi atti in cui il tasso di interesse fosse convenuto tra le parti, non potrebbe sostenersi la nullità di quella clausola per tutta la durata del rapporto (30).

Gli effetti contabili della nullità nella rivisitazione del rapporto di conto corrente bancario

In ordine agli effetti della dichiarata nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza, presente in contratti di conto corrente bancario, stipulati ante l. n. 154 del 1992 e chiusi successivamente all'entrata in vigore della stessa, si registrano in giurisprudenza orientamenti oscillanti, in cui appare non adeguatamente esaustiva la stessa formulazione normativa (il riferimento è all'art. 5 l. n. 154 del 1992 poi trasfuso nell'art. 117 comma 7 t.u.l.b.c.). Nel Testo unico bancario sono state recepite disposizioni già intro-

dotte nella l. n. 154 del 1992 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e dalla l. 19 febbraio 1992 n. 142, sul credito al consumo, sia pure con le modifiche necessarie per il loro coordinamento che, in parte, hanno risolto alcuni dubbi interpretativi. La l. n. 154 del 1992 (o almeno parte di essa) doveva, tuttavia, sopravvivere in via transitoria. Infatti, per effetto del meccanismo di ultrattività di cui all'art. 161 comma 2 t.u.l.b.c., è rimasto in vigore il D.m. Tesoro 24 aprile 1992 sino alla recente deliberazione del CICR 4 marzo 2003 (31) e relative istruzioni applicative della Banca d'Italia (32).

Con riguardo ai tassi d'interesse, in particolare, il legislatore ha previsto, in ipotesi di nullità della clausola di rinvio agli usi, un meccanismo di integrazione legale del contratto in forza del quale (art. 117 comma 7 t.u.l.b.c.):

a) dovrà applicarsi il tasso nominale minimo e quello massimo dei Buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive (art. 117 n. 7 lett. a) (33). Con riferimento ai contratti pattuiti, ante l. n. 154 del 1992, ancora in corso, recanti la clausola uso piazza, si è ritenuto da parte di alcune Corti (34) che l'interesse ultralegale andasse sostituito

Note:

(27) Cass. 14 maggio 2005, n. 10127, consultabile sul sito internet www.adusbef.it.

(28) In particolare, App. Lecce, Sez. I, 22 ottobre 2001, con nota di A.C. Vaccaro Belluscio-C. Piana, *op. cit.*, ha ritenuto che il richiamo operato dalla banca all'art. 1349 c.c. non fosse pertinente sul piano testuale e su quello logico.

(29) Cass. 25 febbraio 2005, n. 4095, consultabile nel sito internet www.dirittoefinanza.it.

(30) Cfr. Cass., Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 870, cit.

(31) In *Dir. banc.*, 2003, 1, II, 8 e ss., con premessa e osservazioni di G. Carriero.

(32) Si vedano la *G.U.* 19 agosto 2003, con l'aggiornamento della vigilanza ed il nuovo regolamento sulla trasparenza, nonché il provvedimento del Governatore del 25 luglio 2003.

(33) Ai sensi dell'art. 117 comma 7 lett. b t.u.l.b.c., è previsto che, se le clausole del singolo contratto sono nulle perché prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati (art. 117 comma 6 t.u.l.b.c.), si applicano «gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi»; aggiungendosi che ove sia mancata la pubblicità prevista all'art. 116 t.u.l.b.c. "nulla è dovuto". Per una riflessione sul tema del contratto e la nozione di trasparenza, vedasi anche M. Maggiolo, *Predisposizione e "scambi senza accordo" nei contratti bancari*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2002, I, 31 e ss..

(34) Cfr. App. Lecce, 18 settembre 2008, n. 568 richiamata da A. Tanza, *Note critiche in merito alla misura del tasso dovuto dalla banca al correntista creditore*, in www.diritto bancario.it, agosto (segue)

tuito con il tasso legale per tutta la durata del rapporto contrattuale (con esclusione dei tassi di integrazione legale sopra indicati). A conforto di tanto, è stato richiamato (35) quell'orientamento della Suprema Corte (36), secondo cui "in relazione alla clausola in questione, che atteneva al primo contratto stipulato nel 1980, i giudici di merito si sono limitati a rilevare la nullità della pattuita eccedenza degli interessi rispetto alla misura legale e a ricondurre l'accordo a legalità applicando la misura legale, come specificamente disposto dall'art. 1284 c.c., ultimo comma; non poteva, quindi, porsi alcuna questione di integrazione o sostituzione della clausola con diverse e/o successive norme, delle quali ultime la stessa ricorrente aveva anche sottolineato l'irretroattività". Invero, la stessa Suprema Corte ha, anche, osservato che il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi ai rapporti che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente e ne modifichi l'assetto con effetto *ex nunc*, dal momento della sua entrata in vigore (37).

Da ciò il convincimento che i contratti bancari, ove per la determinazione degli interessi sia stato fatto rinvio alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, stipulati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 (9 luglio 1992) risultano ad essa assoggettati, limitatamente alle obbligazioni sorte in epoca successiva rispetto a quest'ultima.

Sicché, ove la clausola contrattuale di rinvio agli usi di piazza sia dichiarata nulla troverebbe applicazione il disposto dell'art. 1284 c.c. (interessi al tasso legale) con decorrenza dall'inizio del rapporto e sino alla data in cui è entrata in vigore la disciplina sulla trasparenza bancaria. Successivamente a tale data le clausole nulle andrebbero sostituite dai criteri stabiliti dalla L. n. 154 del 1992 (art. 5) riproposti integralmente dal Testo unico del 1993 dopo (art. 117 comma 7 lett. a d.lgs. n. 385 del 1993) (38).

Immediatamente si è posto un primo problema non essendovi una norma transitoria: in ipotesi di conclusione del contratto assai lontana nel tempo, come rispettare *la ratio* della disposizione?

Secondo alcuni Autori e taluni orientamenti giurisprudenziali, sebbene l'art. 117 cit. faccia riferimento ai Tassi dei B.o.t. emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, la norma, con riferimento ai contratti accesi ante l. n. 154 del 1992, andrebbe necessariamente applicata, in riferimento ai tassi dell'anno precedente all'entrata in vigore della stessa legge, non rispondendo alla *ratio* della nuova disciplina il rinvio al tasso minimo e massimo dei B.o.t. emessi nei dodici mesi precedenti la con-

clusione di un contratto (magari, oltremodo risalente), da applicare con decorrenza 9 luglio 1992 (39).

Ma come operano i criteri di integrazione legale nel tempo?

Altra questione, di non poca rilevanza sulle sorti del saldo algebrico del rapporto di conto corrente bancario rivisitato giudizialmente, affrontata da una giurisprudenza ancora piuttosto scarna, riguarda la fissità temporale o meno dei tassi di interesse di integrazione legale: essi permangono stabili, a far data dalla loro applicazione sino al termine del rapporto, o assumono modificazioni nel corso del tempo? Ed, in ipotesi di eventuali modifiche, a quale periodicità di variabilità occorrerebbe fare riferimento?

La norma non offre indicazioni precise al riguardo, sicché si potrebbe ipotizzare che i tassi minimi e massimi dei B.o.t., emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (o meglio, emessi nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore degli artt. 4 e 5 l. n. 154 del 1992, se si segue l'orientamento

Note:

(continua nota 34)

2009; nello stesso senso vedasi anche Trib. Lecce, Sez. dist. di Maglie, 18 giugno 2009, n. 201; Trib. Bari, Sez. dist. di Rutigliano, 9 gennaio 2009, n. 5; Trib. Pescara, n. 187/08; Trib. di Lecce, 19 maggio 2008; Trib. Pescara, 27 febbraio 2007, n. 280; Trib. Lecce, 5 dicembre 2007, n. 1787, tutte edite in *www.studiotanza.it*. Ed ancora, Trib. Bari, 27 febbraio 2007, in *Guida dir.*, 2007, 46, 80; Trib. Monza, 12 dicembre 2005, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, II, 204 e ss.; Trib. Reggio Calabria, 18 febbraio 2003, in *Giur. merito*, 2003, 1726; App. Lecce, Sez. I civ, 22 ottobre 2001, n. 598, in questa *Rivista*, 2002, 375 e ss., con nota di A.C. Vaccaro Belluscio-C. Piana, *Interessi 'uso piazza', anatocismo trimestrale e commissione di massimo scoperto*.

(35) A. Tanza, *Note critiche in merito alla misura del tasso dovuto dalla banca al correntista creditore*, cit.

(36) Cass., Sez. I, 8 maggio 2008, n. 11466, già menzionata e richiamata da A. Tanza, *loc. cit.* Di recente, va anche sottolineato Trib. Taranto, Sez. II, 20 luglio 2009, *inedita*, secondo cui «se non è retroattiva la norma che sancisce la nullità della clausola (potendosi parlare, al più, di inefficacia sopravvenuta), a maggior ragione deve escludersi che possa essere tale la norma integrativa contenuta nell'art. 5 l. n. 154 del 1992. Ne consegue, in definitiva, che data la nullità della clausola determinativa degli interessi mediante rinvio agli usi di piazza, il saldo finale del conto deve essere calcolato applicando il saggio legale di volta in volta vigente».

(37) Cass. 28 marzo 2002, n. 4490, in *Giur. it.*, 2002, 1422; Cass., 18 settembre 2003, n. 13739, in questa *Rivista*, 2004, 156, con nota di M. Carnevale.

(38) Trib. Roma, 19 febbraio 1998, in *Foro it.*, 1998, I, 2998; Trib. Busto Arsizio, 15 giugno 1998, *ibidem*, 2997; Trib. Catania, 29 luglio 1998, *ibidem*, 2997; Pret. Catania, 30 luglio 1998, *ibidem*, 2998.

(39) G. Positano, *La disciplina delle operazioni bancarie. Profili e questioni applicative*, in *Riv. avvocati Lecce*, 1998, 46; V. Farina, *La determinazione giudiziale del credito "bancario" in conto corrente*, cit., 348. In giurisprudenza, vedasi Trib. Mantova, 21 gennaio 2005, consultabile nel sito internet *www.ilcaso.it*.

giurisprudenziale sopra menzionato), una volta individuati, permangono in quella misura sanzionatoria (minimi per le operazioni a credito della banca e massimi per le operazioni a debito della banca) sino al termine del rapporto.

È evidente che, a fronte di una tale eventualità, potrebbero verificarsi delle palesi incongruenze con effetti paradossali nelle risultanze dei saldi algebrici scaturenti dalla ricostruzione del rapporto di conto corrente bancario, atteso che la determinazione dei tassi di interesse da applicare potrebbe anche, per alcuni periodi, dimostrarsi superiore al tasso soglia pro-tempore vigente, in espressa violazione della normativa anti-usura, di cui alla l. n. 108 del 1996. In dottrina (40) si è osservato che, se l'8 luglio 1992 (41) costituisce il punto di partenza per rilevare il tasso da applicare per il periodo successivo, occorre fare riferimento per quella data al tasso nominale minimo e quello massimo dei Buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore degli artt. 4 e 5 l. n. 154 del 1992, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive e, quindi, all'8 luglio 1991. Tale tasso è individuato nell'11,89% per le operazioni a debito del correntista e del 13,64% per le operazioni a credito del correntista. Se la misura del 13,64% permane fissa nel tempo accade che, paradossalmente, in alcuni periodi il tasso di interesse risulti addirittura superiore al tasso soglia previsto, ad esempio, per l'ipotesi di apertura di credito in conto corrente, oltre i 10 milioni di vecchie lire (si pensi al III e IV trimestre 1999, in cui il tasso soglia era pari, rispettivamente, al 13,35% e 13,40%).

Altrettanto paradossale si dimostra la fissità del tasso dei B.o.t. per l'intera durata del rapporto ove, ad esempio, il tasso dell'11,89%, da riconoscere a credito della banca, risultasse addirittura maggiore rispetto a quello applicato, desumibile dagli estratti di conto corrente.

È fuor di dubbio, pertanto, l'incongruenza derivante dalla staticità dei tassi per l'intera durata del rapporto. Di tanto ne è persa consapevole quella giurisprudenza di merito che ha ritenuto che il criterio di integrazione legale, applicabile con l'entrata in vigore della normativa sulla trasparenza, debba fare riferimento ai tassi minimi e massimi dei B.o.t. emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto, evitandosi in tal modo l'effetto paradossale dell'applicazione di un tasso che, se fosse stato predeterminato rigidamente con riguardo all'anno anteriore alla conclusione del contratto, sarebbe potuto risultare anche più elevato di quello concreta-

mente applicato dalla banca in buona parte del rapporto (42). Si è detto (43), ad ulteriore conforto, che: «l'adeguamento del tasso ad ogni chiusura trimestrale del conto si giustifica alla stregua della considerazione secondo cui la previsione contenuta nell'art. 5 L. 154/92 e poi nell'art. 117 t.u.l.b. si riferisce ad un contratto contemplante un'unica operazione e non, invece, a quello che dà luogo (come nell'ipotesi del conto corrente) ad un rapporto di durata caratterizzato da molteplici operazioni poste in essere nella continua variazione dei tassi di interesse a causa delle mutevoli condizioni del mercato (tanto che la facoltà di variazione dei tassi è prevista in via generalizzata e con modalità semplificate dagli artt. 6 l. 154/92 e 117 comma 5 t.u.l.b.), dovendosi inoltre tenere conto del fatto che la finalità sanzionatoria (per la banca) che sta alla base delle predette disposizioni, verrebbe ad essere frustrata in caso di difformità per eccesso fra il tasso calcolato in relazione al rendimento dei B.O.T. emessi nell'anno antecedente alla stipula del contratto e quello in concreto applicato dall'istituto di credito durante il corso del rapporto (eventualità che si risolve in certezza ove si consideri la progressiva caduta, nel corso degli ultimi anni, dei tassi di interesse, fenomeno che ha indotto il legislatore a intervenire in materia di mutui bancari come si desume dal preambolo al d.l. 29 dicembre 2000, n. 394): d'altro canto la finalità perseguita dal legislatore con gli artt. 5 l. n. 154/92 e l'art. 117 t.u.l.b. è stata proprio quella di ancorare il tasso sostitutivo degli interessi ad un altro in qualche modo legato all'andamento del mercato dei tassi. Il riferimento temporale al trimestre trova poi la propria

Note:

(40) A. Tanza, *Note critiche in merito alla misura del tasso dovuto dalla banca*, cit., 5. Riteniamo, contrariamente, che la decorrenza sia da individuare nella data, non già del 8 luglio 1992, bensì del 9 luglio 1992.

(41) Giova ricordare che l'art. 11 l. n. 154 del 1992, rubricato "Norme finali", stabiliva al comma 4 che: «Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'art. 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'art. 8, comma 1, e all'art. 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». La l. n. 154 del 1992 è stata pubblicata in *G.U.* n. 45 del 24 febbraio 1992.

(42) Così Trib. Mantova, 21 gennaio 2005, cit. In dottrina V. Farina, *Gli interessi uso piazza, l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto*, in AA.VV., *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di Vettori, Padova, 2002, 416 e ss. In giurisprudenza vedasi in senso conforme: Trib. Terni 16 gennaio 2001, in *Foro it.*, 2001, I, 1772 con nota redazionale di A. Palmieri; Trib. Roma 27 gennaio 2003, in *Giur. Merito*, 2003, 5, I, 898; Trib. Monza 4 febbraio 1999 in *Foro it.* 1999, I, 1340; Trib. Napoli, 17 dicembre 2002, in *Giur. merito*, 2003, n. 2, I, 243; Trib. Lecce, 27 marzo 2007, n. 660/07, in *www.studiotanza.it*; Trib. Teramo, 7 gennaio 2006, n. 23/2006, *ibidem*.

(43) Trib. Lecce, 27 marzo 2007, n. 660/2007, cit.

ragione nella previsione contrattuale di tale termine (v. art. 7) per la chiusura periodica del conto e la determinazione del saldo».

Conclusioni

In realtà, la scelta di correlare la variabilità dei tassi dei B.o.t. alla chiusura di ogni trimestre non persuade atteso che la norma fa espresso riferimento ai B.o.t. annuali e non a quelli trimestrali (44). Peraltro, appare del tutto opinabile poiché nulla dispone che la chiusura periodica del conto debba essere individuata in quella trimestrale e non in quella annuale, finendo con il subire, quanto meno sino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR del febbraio 2000, nella sua scansione temporale, tutta la problematica relativa alla periodicità di capitalizza-

zione degli interessi, di cui è gravido il dibattito in tema di anatocismo. È facile, dunque, constatare come proprio la mancata chiarezza normativa sul punto sia suscettibile di determinare non poche incongruenze di carattere contabile in sede di rivisitazione giudiziale dei rapporti di conto corrente bancario, affetti geneticamente dalla nullità della clausola uso piazza o dalla mancata pattuizione dei tassi di interesse.

Nota:

(44) Così A. Tanza, *loc. cit.* In senso conforme, vedasi anche Trib. Lecce, Sez. dist. di Maglie, 16 dicembre 2009, n. 407, in www.studiotanza.it/lecce_maglie.html, commentata da A. Tanza, *Problemi interpretativi dell'art. 117, comma 7, del TUB e tasso di interesse sostitutivo* (Nota a Trib. Lecce 16 dicembre 2009), in http://www.dirittobancario.it/cms/It/rivista_dettaglio.asp?Section=6&IDElement=717.

RIVISTE

Il Lavoro nella giurisprudenza

Mensile di giurisprudenza e dottrina

Direzione scientifica: Franco Carinci, Michele Miscione

Il mensile che offre l'analisi delle più importanti novità giurisprudenziali e normative e presenta un panorama completo delle principali tematiche del diritto del lavoro sostanziale e processuale.

Accanto a qualificati **contributi di dottrina**, contiene numerose rubriche dedicate alla **giurisprudenza** comunitaria e nazionale di legittimità e di merito.

La rinnovata rubrica **Casi e Questioni** fornisce spunti di riflessione critica utile alla pratica professionale.

NOVITÀ 2010:

- nuova grafica della **copertina** e degli **interni**;
- l'innovativa impostazione del **sommario** per individuare più velocemente i contributi di interesse;
- l'**Editoriale**: l'opinione di autorevoli esperti del mondo del lavoro sulle questioni più attuali e rilevanti;
- la sezione **Itinerari della giurisprudenza**: rassegna ragionata degli orientamenti giurisprudenziali in essere su argomenti di rilievo per i professionisti, in risposta alla crescente esigenza di conoscere la prassi applicativa;

- la rinnovata struttura delle **Rassegne**: più agili, più ricche, più semplici da consultare;
- le **tabelle di sintesi** degli orientamenti giurisprudenziali per guidare nell'inquadramento della tematica trattata;
- la **Rassegna di giurisprudenza comunitaria**: una selezione dei più significativi provvedimenti comunitari in materia di lavoro e previdenza;
- un **allegato**, compreso nel prezzo di abbonamento, dedicato a tematiche di particolare interesse per i giuslavoristi.

Il **servizio on-line**, riservato agli abbonati e consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it/il_lavoro_nella_giurisprudenza, permette all'utente di accedere a tutte le novità d'interesse e all'anteprima della Rivista cartacea.

Abbonamento annuale: € 210,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **<http://ipshop.ipsoa.it>**

